



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 21/GST del 15 gennaio 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 4/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/ 1/2025 ATLETICO FAIANO - CITTA DI CAMPAGNA 1919

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Città di Campagna 1919 relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Atletico Faiano per avere quest'ultima utilizzato, nella gara del 4.01.2025 valevole per il Campionato Promozione Girone D, un calciatore - Iazzetta Giovanni (14.09.2004) - in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Iazzetta Giovanni (14.09.2004) con il Comunicato Ufficiale del CR Campania FIGC - LND n.39 del 17.10.2024, allorquando militava nella società Calpazio che partecipa al Campionato Regionale di Eccellenza, veniva squalificato per n. 4 giornate; ^ in data 20.10.2024 non prendeva parte alla gara Heraclea Calcio - Calpazio scontando una delle quattro giornate di squalifica irrogate; ^ in data 25.10.2024 il Iazzetta si svincolava dalla società Calpazio; ^ in data 19.12.2024 Iazzetta veniva tesserato dalla società ASD Atletico Faiano; ^ in data 21.12.2024 Iazzetta prendeva parte alla partita di Campionato Promozione - girone D - 15° giornata tra ASD Sei Casali Baroncino e ASD Atletico Faiano, non scontando la squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale del CR Campania FIGC - LND n. 39 del 17.10.2024; in data 4.01.2025 Iazzetta prendeva parte alla partita oggetto di ricorso. PQM delibera: accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Città di Campagna 1919 e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 alla società ASD Atletico Faiano; ^ squalificare per 1 giornata il calciatore Iazzetta Giovanni (14.09.2004) della società ASD Atletico Faiano, detta giornata di squalifica si sommerà alle altre 3 giornate non ancora scontate; ^ squalificare per 1 giornata il Sig. Di Martino Pietro che firmava la distinta della società ASD Atletico Faiano; infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Atletico Faiano. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETICO FAIANO

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IAZZETTA GIOVANNI (ATLETICO FAIANO)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/ 1/2025 FOOTBALL CLUB SAN GIORGIO - VIRTUS MONTEFORTE IRPINO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Football Club San Giorgio relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Virtus Monteforte Irpino per avere, quest'ultima, schierato nel prosieguo della gara sospesa in data 8.12.2024, al min. 16 del primo tempo a causa della sopraggiunta impraticabilità del TDG, calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ in data 5.01.2025 si disputava il prosieguo della gara sospesa in data 8.12.2024 ed alla stessa prendevano parte i calciatori della società resistente Genovese Luigi, Santusuosso Antonio e Renna Silvestro. Considerato che: ^ come relazionato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND i calciatori Genovese Luigi e Santusuosso Antonio venivano tesserati dalla società Virtus Monteforte Irpino rispettivamente in data 3.01.2025 ed in data 19.12.2024 e quindi, successivamente all'8.12.2024; ^ i calciatori hanno partecipato alla gara in posizione irregolare in quanto il loro utilizzo nella prosecuzione della gara dell'8.12.2024 ha comportato la violazione dell'art. 33 co. 4, paragrafo. b) del Regolamento della LND. Tanto rilevato e considerato PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società Football Club San Giorgio e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società resistente ASD Virtus Monteforte Irpino con il risultato di 3 - 0; squalificare per una giornata il calciatore Genovese Luigi della società ASD Virtus Monteforte Irpino; ^ squalificare per una giornata il calciatore Santusuosso Antonio della società ASD Virtus Monteforte Irpino; ^ squalificare per una giornata il Sig. Rega Paolo dirigente accompagnatore della società ASD Virtus Monteforte Irpino; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Virtus Monteforte Irpino. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 VIRTUS MONTEFORTE IRPINO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

REGA PAOLO (VIRTUS MONTEFORTE IRPINO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GENOVESE LUIGI (VIRTUS MONTEFORTE IRPINO) SANTOSUOSSO ANTONIO (VIRTUS MONTEFORTE IRPINO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI ELITE

GARE DEL 4/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/ 1/2025 CANTERA NAPOLI - SOCCER DREAM PALMA C.

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Soccer Dream Palma relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Cantera Napoli per avere quest'ultima violato il Regolamento del Giuoco del Calcio ed avere utilizzato calciatori non tesserati, nello specifico Ruggiero Francesco (21.08.2008), Guerra Gianluca (4.09.2008), Di Donato Vincenzo (7.08.2009) e Strino Salvatore (14.05.2008). La resistente non produceva memorie. Con riferimento all'utilizzo di calciatori non tesserati, esperiti gli opportuni accertamenti

presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Campania FIGC - LND è emerso che: Guerra Gianluca e Strino Salvatore sono regolarmente tesserati con la società Cantera Napoli; Di Donato Vincenzo (7.08.2009) è tesserato con la società Cantera Napoli come Di Donato Vincenzo cesario (7.08.2009); Ruggiero Francesco (21.08.2008) non risulta tesserato per la società Cantera Napoli ma, come emerge dal referto arbitrale, lo stesso veniva inserito in distinta senza prendere parte all'incontro. Per quanto concerne la questione del mancato rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio dal supplemento di rapporto del DDG emerge che: "Prima dell'inizio della gara, avendo le due squadre divise di colori simili e tali da non potersi distinguere, invitavo la società ospitante a cambiare l'equipaggiamento, ma mi veniva risposto che non avevano altra maglia. A questo punto la squadra ospitata si dichiarava disponibile ad indossare, sopra la divisa, un giacchino di colore giallo, sebbene senza numero. Pertanto, ritenendo la soluzione adeguata, autorizzavo l'inizio della gara". Orbene, la decisione del DDG appare in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Giuoco del Calcio e della Guida Pratica AIA che in proposito così recita: "1.Nel caso in cui i colori dell'equipaggiamento indossato dai calciatori delle due squadre siano tra loro confondibili, come dovrà regolarsi l'arbitro? Dovrà agire secondo le disposizioni stabilite dall'organizzatore della competizione. Di norma, per le gare organizzate dalla LND e dal SGS l'obbligo di cambiare i propri colori incombe sulle Società ospitanti (squadre "di casa)". Stante l'impossibilità da parte della società ospitante di utilizzare una divisa diversa che non ingenerasse confusione con quella della società ospitata la partita non avrebbe dovuto avere inizio. PQM, rilevato errore tecnico del DDG ex art. 10 co. 5, lett c), delibera disporre la ripetizione della gara trasmettendo gli atti all'Ufficio Attività Agonistica SGS per la fissazione della data nella quale ripetere la gara; delibera infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Cantera Napoli, per erronea compilazione della distinta di gara e per aver disatteso il regolamento del giuoco del calcio, infligge alla società Soccer Dream Palma l'ammenda di euro 125,00 per il censurabile comportamento della società Soccer Dream Palma. Conferma nel resto i provvedimenti adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CANTERA NAPOLI
Euro 125,00 SOCCER DREAM PALMA C.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 22 gennaio 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 15 gennaio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**